

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio**

**Art. 334 Rimozione dall'amministrazione.**

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.